

soreria provinciale, per crediti relativi a pagamenti all'estero effettuati dal contabile del portafoglio e per pagamenti da regolare relativi a titoli di spesa.

Ulteriori discordanze sono state riscontrate nell'ambito dei debiti di tesoreria per le partite relative alla gestione autonoma dell'INPDAP al movimento dei vaglia risparmi postali, degli incassi da regolare ed alle contabilità speciali.

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ministero del tesoro

A01001, A02001, A03001, A04001

PASSIVITÀ FINANZIARIE

Ministero del tesoro

N02001.

Non è stato iscritto o richiamato nel conto il Fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti.

Non risultano iscritti o richiamati nel conto i cespiti residuati dalle procedure di passaggio dall'ex azienda delle FF.SS all'ente ferrovie dello Stato nonché dall'ex azienda nazionale delle strade al nuovo ente (ANAS).

Il Procuratore Generale nell'atto depositato il 21 giugno 1996 ha formulato considerazioni sull'andamento e sui risultati della gestione ed ha concluso chiedendo alle Sezioni riunite:

A) di dichiarare la regolarità del conto del bilancio e conti allegati per l'esercizio finanziario 1995, fatta eccezione:

a) per i capitoli interessati dai decreti di accertamento residui che non siano stati, alla data della decisione, visti e registrati dalla Corte.

b) per le eccedenze di spesa verificatesi nei seguenti capitoli di ministeri e aziende:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 6202, 6204, 6205, 7830;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4419, 4512, 5198, 5199;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1015, 3433, 3514, 5381;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1495, 1496, 1498, 1502, 2084;

Ministero degli affari esteri

Capitolo: 1015;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1014, 1096, 1115, 2996, 3133;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 8228, 8892;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1020, 1498, 1499, 1999, 2000, 3271, 3281;

Ministero della difesa

Capitoli: 1094, 1593, 2806;

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
Capitoli: 7433, 7509;

Ministero dei beni culturali e ambientali
Capitolo: 3032;

Amministrazione fondo edifici di culto
Capitolo: 131;

B) del conto del patrimonio, fatta eccezione per le seguenti partite:

1. - PARTE ATTIVA

Tutte le attività finanziarie comprese nel conto generale n. 1

- CONTO GENERALE n. 2 (Crediti e partecipazioni)

a) CREDITI:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. C05002, C05003;

- Ministero del tesoro: partite nn. C01002, C01008, C01011, C02001, C02003, C02009, C02010, C02011, C02017, C04003, C04004, C04005, C04012, C04019, C04036, C04038, C04039, C04040, C04041, C04049, C04052, C04055, C05002, C05005, C05006, C05008, C05010, C05017, C05019, C05020, C05026, C05027, C06005, C06007, C06008, C06009, C06011;

- Ministero delle finanze: partita n. C06004;

- Ministero della pubblica istruzione: partita n. C06002;

- Ministero della difesa: partita n. C06001;

- Ministero dei beni culturali ed ambientali: partita n. C06004;

- Ministero degli affari esteri: partita n. C06002;

- Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: partita n. C05003;

- Ministero del commercio con l'estero: partita n. C05001;

b) PARTECIPAZIONI:

- Ministero del tesoro: partite nn. P01007, P02002, P02003, P02006, P02007, P02017, P02018, P02019, P02020, P02021, P02022, P02023, P02024, P03008, P03009, P03010, P03011, P03012, P03013, P03014, P03015, P03016, P03017, P04001, P04002, P04007, P04015, P04018, P04021.

- CONTO GENERALE n. 3 (Beni patrimoniali);

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M05001, M06001;

- Ministero del tesoro: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;

- Ministero degli affari esteri: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M06001;

- Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. M01001;

- Ministero di grazia e giustizia: partite nn. M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;
- Ministero della pubblica istruzione: partite nn. M01001, M02001, M03001, M06001;
- Ministero dell'interno: partite nn. M01001, M02001, M03001, M04001, M05001, M06001, M07001;
- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. M01001, M02001, M03001, M05001, M06001, M07001;
- Ministero della difesa: partita n. M05001;
- Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica: partita n. M01001;
- Ministero delle finanze (Beni immobili): partite nn. I01001, I02001, I03001, I04001, I05001, I06001;
- Ministero dei lavori pubblici (Beni immobili): partite nn. I01001, I06001.-
- Ministero dei trasporti e della navigazione (Beni immobili agli effetti inventariali): partita n. L05002.
- Ministero per i beni culturali e ambientali: partite di conto relative ai beni artistici, archeologici, bibliografici e scientifici: partite nn. L01001, L02001, L03001, L04001.

2. - PARTE PASSIVA

I debiti di tesoreria tra le passività finanziari di cui al Conto generale n. 4.

- CONTO GENERALE n. 5 (Debito patrimoniale)

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero del tesoro: partite nn. D01001, D02003, D02004, D02006, D02016, D02017, D02025, D02033, D02034, D02036, D02037, E02002, E02003, E02004, E02006, E02007, E02009, E02013, E02019, E02020, R01001, R02001;
- Ministero degli affari esteri: partita n. R01001;
- Ministero dei lavori pubblici: partite nn. R01001, R02001;
- Ministero del bilancio e della programmazione economica: partite nn. R01001, R02001;

Il conto va, altresì, dichiarato irregolare per la mancata iscrizione del valore dei beni dell'ex Azienda delle FF.SS., del demanio e patrimonio stradale e del fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti.

Lo stesso Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha svolto ulteriori considerazioni sull'andamento della gestione, confermando le richieste formulate con la memoria scritta del 21 giugno 1996 e con l'atto aggiuntivo del 24 giugno 1996, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto formulato negli atti sopra citati e dell'annessa relazione, redatta ai sensi dell'art. 41 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1995, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

● Per l'entrata

1) Ai fini del confronto delle risultanze di consuntivo con la legge di bilancio, prescritta dal primo comma dell'art. 39 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto, ai sensi del secondo comma del medesimo, ai preventivi riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale, dovendo fra l'altro rilevarsi la minore significatività del pur previsto confronto con i riassunti generali, sia perché essi attengono soltanto alle riscossioni ed ai versamenti, sia e soprattutto in quanto per gli stessi la conformità sembrerebbe scontata per definizione, consentendo oggi il Sistema informativo di produrre in parallelo scritture diversamente impostate, solo mutando l'organizzazione dei medesimi dati presenti in un'unica base comune.

2) Il suddetto riscontro peraltro non ha potuto eseguirsi compiutamente per tutti i capitoli dell'entrata, a motivo della mancata trasmissione di alcuni conti periodici nella versione definitiva, nonché di alcuni riassunti generali. Inadempimenti a causa dei quali una parte delle risultanze viene in sostanza direttamente rappresenta-

ta al Parlamento senza essere assistita dalla previa certificazione della Corte, che nel sistema della legge attiene alla loro affidabilità. Nell'All. A alla presente decisione si elencano le voci interessate, con riferimento ai "Capi" del "Quadro di classificazione", sul quale sono impostati sia l'uno che l'altro tipo di documento, esponendo a titolo indicativo gli ordini di grandezza delle riscossioni e dei versamenti non verificati in mancanza dei relativi riassunti, secondo l'ammontare delle riscossioni e dei versamenti complessivi di ciascun Capo risultante dai conti periodici (definitivi se disponibili), e nell'All. B quelli dei residui attivi secondo l'importo registrato nei conti non definitivi, in mancanza di quelli definitivi. La difficoltà di una elencazione per capitoli deriva dal diverso raggruppamento che questi hanno negli aggregati di bilancio, ed avvalorata la fondatezza della raccomandazione di rivedere la permanenza del citato Quadro di classificazione, quanto meno nella sua attuale impostazione, già argomentatamente espressa dalla Corte in sede di referto specifico sulla struttura del bilancio, stante la sua difformità dai criteri classificatori stabiliti per legge, per il pregiudizio che essa reca alla organicità, leggibilità e controllabilità del sistema di scritture.

3) Il Ministero del tesoro, su richiesta della Corte, ha fatto pervenire analitica documentazione occorrente ai fini della trasparenza dell'intero processo formativo della scrittura di sintesi, che il citato art. 39 mira chiaramente ad assicurare. Non poche infatti sono le variazioni che alle risultanze dei conti periodici, benché nella versione definitiva, vengono successivamente apportate circa gli importi da iscrivere a consuntivo, per una serie di motivi che il suddetto generale Ufficio ha già lo scorso anno ricordato in apposita nota, nonché più di recente nelle "Note informative" per il Parlamento, concernenti i rilievi mossi dalla Corte sul consuntivo 1994. Motivi i quali, per la non esigua parte dovuta a rettifiche di precedenti registrazioni relative ai versamenti - con possibile riflesso sull'ammontare dei residui relativi -, suggerirebbero di individuarne le più frequenti ragioni in vista di misure atte a prevenirle, anche nel grado di accuratezza degli operatori, a vantaggio di una maggiore correttezza ed economicità delle procedure. Si osserva che oltre un certo margine accettabile l'eccessiva frequenza di rettifiche tardive alle risultanze dei conti periodici inficia la stessa complessiva attendibilità delle scritture, al punto da frustrare la loro strumentalità a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi del citato art. 262 r.c.g.s., e la stessa utilità delle risorse allo scopo impiegate. Si richiama, in proposito, quanto esposto nella relazione dello scorso anno circa la "provvisorietà" dei dati esposti nel Conto riassuntivo del Tesoro, adottata dall'Amministrazione a giustificazione delle discordanze con il conto del bilancio.

4) La documentazione esibita concerne, peraltro, fra le varie ipotesi elencate dalla R.G.S., esclusivamente quelle attinenti alle menzionate rettifiche dei versamenti da parte delle Ragionerie centrali e della D.G.T., nonché quelle delle stesse Ragionerie relative alla determinazione dei residui. Una verifica nel breve tempo a disposizione, in presenza del numero elevatissimo delle discordanze rilevate pur nella parzialità dell'esame dovuta alle ragioni sopra esposte, si è rivelata impossibile per la mancanza di prospettazioni di sintesi per capitoli, essendo i documenti trasmessi, ancora redatti manualmente, frazionati per singole Tesorerie e spesso per singoli articoli, nonché impostati tuttora sul raggruppamento dei capitoli secondo i Capi del Quadro di classificazione delle entrate, con gli inconvenienti prima ricordati. Delle suddette discordanze dà conto l'Allegato C, con riguardo ai residui attivi; con l'avvertenza che queste voci sono esposte tanto alle rettifiche operate dalle Ragionerie centrali, come per i versamenti effettuati anche dalla Direzione generale del Tesoro, quanto a diretti interventi della Ragioneria generale dello Stato.

5) Non sono stati forniti elementi circa variazioni di quest'ultimo tipo, sicché non si può stabilire se ed in quali casi le discordanze dipendano dai suddetti interventi. Ciò ad eccezione di quanto segnalato nella stessa nota di trasmissione, relativamente ad un importo di oltre 72 mila miliardi riportato come residuo della competenza nei conti periodici, per il capitolo 1203, importo che in sede di consuntivo è stato decurtato di oltre 67 mila miliardi, ed apparsa tale da imporre chiaramente di non poterne tenere conto, a pena di gonfiare le risultanze complessive di una partita tanto ingente quanto esigibile.

6) Anomalie ripetutesi invece anche nel consuntivo in esame (All. D), sono quelle relative alla presenza di residui attivi di valore negativo, e che la Ragioneria Generale dello Stato ha spiegato con il mancato allineamento dei dati originari dell'accertamento all'ammontare di riscossioni e versamenti risultato superiore, precisando altresì che esiste al riguardo, per evitare l'inconveniente, una automatica "procedura di compensazione", la quale però non opera per tutti i capitoli. Circostanza la quale, se spiega il permanere del fenomeno, non per questo lo rende accettabile, fra l'altro perché - come già lo scorso anno rilevato dalla Corte - tali poste anomale alterano evidentemente le risultanze aggregate. Per gli stessi motivi ed a maggior ragione, si rendono

necessari ulteriori chiarimenti circa il carattere "fisiologico" attribuito dalla stessa R.G.S., nelle citate "Note informative" ai casi derivanti da versamenti superiori al dovuto, restando ben ferma in assoluto l'inammissibilità -nella logica essenziale del sistema, e per la univocità delle rappresentazioni contabili secondo le loro denominazioni- di voci di entrata con segno negativo, contrastanti in particolare col ben noto principio dell'iscrizione al lordo, e con riferimento ai soli saldi normativamente previsti, onde gli introiti eccedenti l'importo dei crediti debbono trovare distinta imputazione nelle apposite voci di entrata per somme da restituire, in corrispondenza con le relative voci di spesa.

7) Osservato in generale che sulle vicende sottostanti al passaggio dalle scritture di base al consuntivo l'Amministrazione ha dato chiarimenti specifici per il solo caso sopra ricordato del cap. 1203, mentre essi tornerebbero opportuni quanto meno per tutte le variazioni di un certo rilievo, va al riguardo rilevata in particolare la mancanza, fra i documenti trasmessi, dell'apposito allegato recante la classificazione dei residui secondo il grado di esigibilità, classificazione sulla cui accuratezza sono state espresse riserve nei precedenti esercizi, specialmente con riferimento all'ammontare di crediti tributari giudizialmente controversi, esposto in misura molto ridotta malgrado la nota estensione del contenzioso in materia.

8) Sulla base delle verifiche di conformità fin qui considerate, si dà conto nell'All. E -agli effetti del già citato primo comma dell'art. 39 t.u.- dell'esito del confronto, per capitoli, con le previsioni di bilancio, limitatamente ai casi in cui gli accertamenti sono risultati inferiori a queste ultime. Si ricorda, in proposito, che le previsioni stesse non hanno - a differenza che nella spesa- funzione limitativa (dove l'incongruità del tenore autorizzativo che continua ad avere l'art. 1 della legge di approvazione del bilancio, segnalata dalla Corte nella precedente relazione), mentre gli artt. 219 ultimo comma e 222 ultimo comma del Regolamento di contabilità generale sanciscono anzi espressamente la doverosità della cura dei diritti dell'erario anche oltre la quantificazione previsionale delle entrate, connotando perciò negativamente, a maggior ragione, l'ipotesi in cui neppure questa sia stata realizzata. Tale ipotesi, d'altronde, va anche considerata come possibile indice di una sovrastima a preventivo, da tener presente nelle future determinazioni alla stregua di criteri non dissimili da quelli più volte affermati dalla Corte costituzionale in tema di ragionevolezza e non arbitrarietà delle indicazioni dei mezzi di copertura delle nuove o maggiori spese.

9) Un dato particolarmente irregolare, emergente dal suddetto raffronto delle risultanze con le previsioni, concerne le voci relative all'Imposta sul valore aggiunto, poiché la quota di gettito da devolvere alla Unione Europea a titolo di risorse proprie non figura più fra gli accertamenti del Tit. II (cap. 3985), essendo stata più correttamente ricondotta nel Tit. I, al cap. 1203, relativo a tale tributo. Non appare giustificato che lo "scorporo" - operato in passato e certo criticabile - abbia continuato ad operare a livello di previsioni anche nel bilancio 1995 con riferimento al cap. 3985 (previsione di 10 mila miliardi). Ne è derivato che il consuntivo registra su quest'ultimo capitolo una minore entrata di pari importo, prescindendo dalla quale le maggiori entrate risultanti per il Tit. II ascenderebbero non a 2.600 miliardi circa, come da consuntivo, bensì a 12.600. Per converso, le maggiori entrate esposte per il cap. 1203 in oltre 9 mila miliardi appaiono del tutto fittizie, se si includono nella previsione di 108 mila miliardi, i suddetti 10 mila del cap. 3985, e le minori entrate tributarie dell'intero Tit. I risultano pari a circa 13 mila miliardi in luogo dei 2.826 registrati. A questa rilevante inferiorità dell'accertato rispetto al previsto concorrono principalmente, per 5.610 miliardi le ritenute sui redditi da capitale (cap. 1026, con una previsione di 41 mila md. circa), e per oltre 6 mila md. complessivi i condoni nelle imposte dirette e indirette (capp. 1171 e 1253, con previsioni complessive di circa 13 mila miliardi, mentre il condono edilizio, fra le entrate extratributarie di cui al cap. 3307, registra 3 mila miliardi in meno rispetto agli oltre 7 mila previsti).

10) Sotto lo stesso profilo del confronto con le previsioni di competenza deve vedersi quello relativo alla gestione dei residui degli esercizi precedenti, considerato fra l'altro che a norma di legge la stima del loro ammontare concorre alla formulazione delle previsioni di cassa per l'esercizio. Per il rendiconto in esame, deve nuovamente esprimersi il rilievo concernente l'opportunità di rendere più analitica e significativa la Nota preliminare al consuntivo dell'entrata, che espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando però il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno, e non in quelle determinate, invece, a seguito di successivi riaccertamenti, corrispondenti, per la competenza, alle previsioni assestate, cui i dati della gestione vengono contrapposti al consuntivo. Va aggiunto che in realtà le differenze esposte -comunque- hanno un significato non più che ma-

tematico, e non coincidono con gli importi da somme da versare, sempre per i residui degli anni precedenti indicati nel consuntivo, poiché questi ultimi, oltre ad incorporare almeno una parte delle somme riscosse e non ancora versate, scontano altresì i riaccertamenti suddetti.

11) I dati di tali riaccertamenti, che nel campo dell'entrata incidono in modo assai sensibile sugli esiti della gestione e sul saldo della situazione finanziaria, attenuano retrospettivamente la formale definitività delle risultanze dei precedenti esercizi che tale saldo concorrono a determinare (nel periodo 1992-1994 l'ammontare delle riduzioni apportate ai residui in questione ha superato i 35 mila miliardi, pari al 45% circa del saldo finanziario finale, soltanto nei maggiori comparti tributari). Soltanto alla fine dello scorso maggio la Ragioneria Generale dello Stato, su nuova sollecitazione della Corte, ha fornito con maggiore completezza -rispetto a precedenti riscontri- i chiarimenti ad essa richiesti al riguardo fin dal marzo 1995.

12) Tali chiarimenti peraltro, concernono vicende rientranti nel periodo suindicato (già considerate dalla Corte nella precedente relazione, con riferimento agli esiti netti negativi del condono tributario), e non danno perciò ragione dei riaccertamenti risultanti per il 1995, che per l'intero Titolo I dell'entrata hanno assunto segno positivo, per circa 7mila miliardi. Di questa somma, oltre 3.200 miliardi attengono al solo capitolo 1203, concernente l'I.V.A., ed oltre 1.200 miliardi il cap. 1023 (I.R.P.E.F.). Per quanto riguarda il capitolo 1203 si osserva che il non esiguo aumento, superiore al 25%, dei crediti precedentemente risultanti, non raggiunge il grado di certezza che avrebbe se emergente a seguito di maggiori riscossioni, in quanto i corrispondenti residui appaiono costituiti, alla fine del 1995, da somme ancora da riscuotere per circa 11mila miliardi, mentre le riscossioni sui residui stessi scendono a circa 4.500 miliardi, contro i 12 mila, 15 mila circa e 9.617 dei tre anni precedenti.

13) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato al consuntivo dell'entrata si ritiene di non poter pervenire alla dichiarazione di regolarità dei capitoli 1411 e 1421, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati ad un consuntivo presentato già molti giorni prima alla Corte ed alla mancanza dei più significativi elementi atti a darne ragione.

● Per la spesa:

14) E' stato verificato, ai sensi dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano con le scritture da parte delle amministrazioni e delle competenti ragionerie ed è stata accertata la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della regolarità della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili. E' stata verificata la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto finale.

15) Agli stessi fini è stato accertato che i conti allegati corrispondono, per le entrate e per le spese, ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali.

16) Come indicato in narrativa, i decreti di accertamento residui relativi ai capitoli ivi menzionati - del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati - non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

17) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui in narrativa, rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1995, nonchè rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse non va dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli interessati.

18) Quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

19) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato ai consuntivi del Ministero dei trasporti e della navigazione e dei Beni culturali ed Ambientali, nonchè di altre di carattere compensativo nel consuntivo del Ministero dell'Ambiente si ritiene di non poter pervenire alla relativa dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi atti a darne ragione.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Le verifiche concernenti la gestione patrimoniale effettuate, ai sensi dell'art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche su documenti forniti dall'amministrazione, sono state dirette a verificare la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali nel senso della corrispondenza con la documentazione giustificativa di base dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: la adeguata certificazione di base relativa ad ogni iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale per fatti gestionali connessi alla gestione del bilancio e relative iscrizioni nel conto del bilancio (art. 22, comma 3 della legge n. 468 del 1978); le modalità di concreto aggiornamento dei valori iscritti nelle singole partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali (art. 268 R.C.G.S); la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organismi ed organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle situazioni patrimoniali degli stessi; le modalità di determinazione dei valori di consistenza dei beni immobili nonchè di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - perchè non sono state inviate alla Corte le contabilità relative ai versamenti in tesoreria e per difficoltà di ricostruzione dell'iter formativo delle cifre esposte nella gestione di tesoreria che integra quella di bilancio - la corrispondenza dei dati esposti nei singoli conti correnti di tesoreria e nelle singole poste relative ai debiti di tesoreria con le singole ordinazioni di tali operazioni. Inoltre l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1995.

2) Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate.

Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del Bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio - che integra ai sensi dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto del bilancio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato (dove l'incongruità che continua ad avere la legge di approvazione del rendiconto generale limitata al conto del bilancio) - con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali. Le verifiche previste dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti la gestione delle entrate, sono state effettuate sui conti periodici e sui riassunti generali trasmessi dall'amministrazione.

Per alcune partite le situazioni esposte nei punti che seguono non consentono di dar corso alla pronuncia di regolarità.

Alcuni residui attivi vengono esclusi dal giudizio di regolarità sul conto del bilancio, tale esclusione si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi inclusi nel conto del patrimonio.

3) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993.

4) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato dipendenti dai Ministeri delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione e per i beni culturali, derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti

ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per i residui attivi, la concordanza tra dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio.

5) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade non si sono completate le procedure di passaggio dei beni al nuovo Ente di cui al D.P.R. n. 242 del 21 aprile 1995, con la conseguenza della mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

6) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. all'Ente ferrovie dello Stato, di cui al d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993 n. 75, con la conseguenza della mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio.

7) Per la gestione a materia dei magazzini militari, i cui esiti espressi in valore vengono seguiti sulla base dei riepiloghi annuali trasmessi dall'Amministrazione della Difesa non sono ancora pervenuti elementi atti a chiarire le discordanze rilevate fra le consistenze esposte nei suddetti riepiloghi e quelle delle corrispondenti partite del conto del patrimonio.

8) Inoltre, è stata accertata la mancata iscrizione nel conto patrimoniale del fondo di dotazione della Cassa Depositi e prestiti, costituito ai sensi della legge n. 197 del 1983 dovendo ricondursi nel medesimo conto l'intera consistenza patrimoniale della Cassa (deliberazione Sezione enti locali n. 74/1989).

Le valutazioni della Corte sull'andamento e sui risultati della gestione, sui connessi comportamenti dell'amministrazione, nonché sulle indicazioni di spesa e sulle coperture finanziarie recate dalla nuova legislazione di spesa, sono contenute nella relazione resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in conformità delle richieste del Pubblico Ministero:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture tenute dalla Corte o di quella da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dello Stato per l'esercizio 1995, con esclusione:

a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata:

- delle riscossioni e versamenti nonché dei residui attivi dei capi di cui agli allegati A e B alla presente decisione;

- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati C e D alla presente decisione;

- dei capitoli 1411 e 1421 dell'entrata;

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

- delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione di capitoli delle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CAPITOLI: 6202, 6204, 6205, 7830

Ministero del tesoro

CAPITOLI: 4419, 4512, 5198, 5199

Ministero delle finanze

CAPITOLI: 1015, 3433, 3514, 5381

Ministero di grazia e giustizia

CAPITOLI: 1495, 1496, 1498, 1502, 2084

Ministero degli affari esteri

CAPITOLO: 1015

Ministero dell'interno

CAPITOLO: 1014, 1096, 1115, 2996, 3133

Ministero dei lavori pubblici

CAPITOLI: 8828, 8892

Ministero dei trasporti e della navigazione

CAPITOLI: 1019, 1020, 1498, 1499, 1999, 2000, 3271, 3281

Ministero della difesa

CAPITOLI: 1094, 1593, 2806

Ministero delle risorse agricole, forestali ed ambientali

CAPITOLI: 7433, 7509

Ministero per i beni culturali ed ambientali

CAPITOLO: 3032,

Amministrazione fondo edifici di culto

CAPITOLO: 131

- dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 1008, 1028, 1032, 1118, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1158, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1173, 1182, 1186, 1198, 1199, 1213, 1214, 1215, 1230, 1331, 1332, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1358, 1371, 1372, 1375, 1376, 1377, 1379, 1381, 1383, 2013, 2015, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2040, 2044, 2045, 2047, 2050, 2057, 2058, 2059, 2060, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2075, 2086, 2087, 2401, 2402, 2431, 2502, 2503, 2504, 2507, 2541, 2543, 2544, 2546, 2548, 2557, 2558, 2559, 2560, 2701, 2707, 2708, 2741, 2743, 2746, 2801, 2802, 2831, 2835, 2837, 2838, 2942, 2950, 3744, 3771, 3802, 4432, 4433, 4545, 4561, 4605, 4701, 4705, 4801, 4802, 4804, 4806, 4844, 4845, 4846, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4941, 4942, 4943, 4944, 4946, 4947, 4948, 4949, 4961, 4971, 5789, 5901, 6265, 6274, 6375, 6380, 6672, 6675, 7302, 7406, 7571, 7581, 7582, 7583, 7584, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7615, 7640, 7641, 7652, 7653, 7655, 7658, 7701;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1031, 3840, 7200

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1094, 1096, 1701, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2041, 2081, 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2089, 2091, 2094, 2095, 2102, 2105, 2116, 2120, 2205, 2209, 2411, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 7001, 7003, 7004, 7005, 7010, 7013

Ministero degli affari esteri

Capitolo: 3213;

Istituto agronomico per l'oltremare

Capitolo: 163, 174;

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1019, 1032, 1034, 1041, 1092; 1115, 1116, 1121, 1122, 1129, 1145, 1152, 1153, 1205, 2595, 2598, 2602, 2605, 2752, 5231, 5274, 5531;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1026, 1097, 1098, 1110, 1531, 1535, 1601, 2602, 2614, 2616, 2621, 2623, 2625, 2627, 2630, 2632, 2641, 2646, 2751, 2761, 2781, 2785, 2790, 3135, 3138, 3141, 3143, 3148, 3149, 3150, 3156, 3164, 3255, 7060, 7531, 7602;

Amministrazione fondo edifici di culto

Capitoli: 156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 503;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1124, 1133, 7737, 7901, 7903, 7918, 7920, 8001, 8236, 8240, 8247, 8263, 8264, 8404, 8405, 8412, 8422, 8438, 8701, 8817, 9004, 9057, 9075, 9301, 9417;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1004, 1018, 1023, 1027, 1099, 1103, 1108, 1141, 1502, 1503, 1516, 1567, 1580, 1584, 1585, 1586, 1667, 1668, 1669, 1670, 1695, 2003, 2004, 2010, 2011, 2056, 2079, 2503, 2551, 2557, 2560, 3052, 3651, 3854, 3924, 7308, 7703, 7751, 7761.

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Capitolo: 8217;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Capitolo: 1177;

Ministero del commercio con l'estero

Capitoli: 1018, 1071, 1090, 1092, 1603, 1611, 1612; 1614;

- del capitolo n. 3271 del Ministero dei trasporti e della navigazione, del capitolo n. 8100 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, dei capitoli nn. 2557 e 4204 del Ministero dell'ambiente;

2. dichiara regolari le partite del conto del patrimonio per l'esercizio 1995 ed i conti delle amministrazioni ed aziende autonome ad esso allegati, ad eccezione di:

Conto generale n. 1- Attività finanziarie

- Crediti di tesoreria;
- Residui attivi per somme da riscuotere e per denaro presso gli agenti della riscossione;
- Conto di cassa;

Conto generale n. 2 - Partecipazioni

Le partite riferite alle "partecipazioni al capitale di aziende di credito", "partecipazioni al capitale di altre imprese", "partecipazioni in organismi internazionali", e "fondi di dotazione".

Conto generale n. 2 - Crediti

Le partite riferite ai crediti riguardanti:

- Fondi di garanzia e Fondi di rotazione del Ministero del tesoro;
- Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito dal Ministero del tesoro .
- Crediti concessi ad aziende ed enti privati dalla Presidenza del consiglio dei Ministri e dai Ministeri del tesoro del commercio con l'estero e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- Altri crediti non classificabili del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della difesa e del Ministero dei beni culturali.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Immobili

Le partite riferite ai beni patrimoniali immobili riguardanti:

- "beni disponibili per la vendita" del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici;
- "beni su cui gravano diritti reali", "diritti reali costituiti sui beni di proprietà di comuni, province, regioni, nonché di terzi in genere", "miniere e relative pertinenze", "beni assegnati in uso governativo, "beni temporaneamente non disponibili ed altri beni non disponibili" dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici.

Conto generale n. 3 - Beni patrimoniali - Mobili

Le partite concernenti:

- beni mobili costituenti la dotazione degli uffici riferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, al Ministero degli affari esteri.

- libri e pubblicazioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'interno,

- materiale scientifico, di laboratorio ecc. riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'interno, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero di grazia e giustizia e degli affari esteri;

- beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, ecc. del Ministero degli affari esteri, e del Ministero di grazia e giustizia;

- armamenti, strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della difesa, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dell'Interno e del Ministero dei lavori Pubblici.

- beni mobili iscritti nei pubblici registri della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri, e del Ministero di grazia e giustizia;

- altri beni non classificabili, del Ministero dell'interno, del Ministero dei Lavori Pubblici e del Ministero di grazia e giustizia;

Conto generale n. 3 - Beni considerati immobili agli effetti inventariali

Le partite relative ai beni patrimoniali considerati immobili agli effetti inventariali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, riguardanti la raccolta discografica presso la Discoteca di Stato, quadri e statue, ecc., e le raccolte bibliografiche nonchè la partita relativa alle ferrovie in concessione del Ministero dei trasporti.

Conto generale n. 4 - Passività finanziarie

- debiti di tesoreria;

Conto generale n. 5 - Passività patrimoniali

Le partite relative alle passività patrimoniali: debiti pubblici (certificati di credito), debiti vari - (prestiti esteri, somministrazioni della Cassa depositi e prestiti e finanziamenti per conto del Ministero del tesoro), residui passivi parenti relativi alle spese correnti e alle spese in conto capitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

- dichiara non regolare la mancata iscrizione nel conto del patrimonio dei beni dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato, dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade, e del fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti.

3. Delibera l'annessa relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Ordina:

a) che copia della presente decisione sia trasmessa, a cura della Segreteria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

b) che il rendiconto generale dello Stato (conto del bilancio e conto del patrimonio e conti ad essi allegati), munito del visto della Corte, nonchè copia della presente decisione, siano trasmessi al Ministro del tesoro, per la contestuale presentazione al Parlamento, nelle due componenti del rendiconto, con il disegno di legge di approvazione del medesimo;

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) che la relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia trasmessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Ministro del tesoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 1996.

L'ESTENSORE
F.to Manin CARABBA

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe CARBONE

La presente decisione è stata depositata in segreteria il 25 giugno 1996.

IL SEGRETARIO
F.to Leonardo RICCIARDI

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO A

CONSUNTIVO 1995 - ENTRATE

Consistenze - desunte dai conti periodici - delle Riscossioni e dei Versamenti dei Capi
per i quali non sono pervenuti i riassunti generali

	Competenze	Residui
Capo XII - Affari Esteri		
Riscossioni	55.424.464.937	
Versamenti	55.424.464.937	
Capo XVII - Risorse Agricole, alimentari, forestali		
Riscossioni	97.461.243.295	776.795
Versamenti	97.374.818.593	43.417.024
Capo XVIII - Industria, commercio e artigianato		
Riscossioni	1.186.512.939.534	
Versamenti	1.186.512.939.534	3.075
Capo XX - Sanità		
Riscossioni	386.525.407.274	800.000
Versamenti	386.372.282.886	59.670.620
Capo XXXII - Ambiente		
Riscossioni	165.208.970.659	
Versamenti	168.174.207.945	
Capo XXXIII - Università e ricerca scientifica		
Riscossioni	4.307.555.297	
Versamenti	4.307.555.297	

ALLEGATO B

CONSUNTIVO 1995 - ENTRATA

Consistenze - desunte dai conti periodici - provvisori dei Residui Attivi dei Capi
per i quali non sono pervenuti i conti periodici definitivi

	Competenze
Capo XI - Grazia e Giustizia	2.062.995.929
Capo XII - Affari Esteri	
Capo XIII - Pubblica Istruzione	-100.875
Capo XV - Trasporti	2.920.257.848
Capo XX - Sanità	632.441.425
Capo XXI - Istituto Superiore di Sanità	
Capo XXV - Lavori Pubblici	7.120.433.195
Capo XXVI - Poste e Telecomunicazioni (manca anche il conto periodico provvisorio)	
Capo XXIII - Ambiente	2.965.237.286
Capo XXXIII - Università e Ricerca Scientifica	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO C

CONSUNTIVO 1995 - ENTRATA. RESIDUI ATTIVI

Discordanze tra conto consuntivo e conti periodici definitivi
(le caselle in bianco si riferiscono ad importi conformi)

Cap.	Da versare		Da riscuotere	
	c/consuntivo	c/period.	c/consuntivo	c/period.
1002	304.617.211	304.669.128	441.885.334	0
1003	102.397.129.212	102.411.060.630	680.914.291.034	0
1004	14.610.602.305	14.615.064.982	84.460.821.837	0
1005	4.634.221.036	4.634.449.334	120.599.764.585	0
1007	33.211.859.124	0		
1008	1.508.127.499	0		
1011	33.865.813.159	34.287.333.466	772.121.878.597	0
1013	41.211.139.048	41.511.641.998	740.697.467.806	0
1015	282.816.363	282.819.643	327.938.663	0
1020	31.822.883	31.846.774	1.256.844.190	0
1022	1.504.686.899	1.504.748.508	14.706.200.337	0
1023	8.422.107.035.379	9.862.137.718.095	22.923.121.196.179	10.759.357.683.414
1024	1.303.310.506.201	1.491.650.974.791	14.294.655.371.515	7.994.210.500.451
1025	482.907.296.532	548.141.480.070	11.759.459.203.636	6.610.605.200.705
1026	1.461.766.926.013	1.582.882.070.944	64.042.647.954	66.090.876.954
1027	36.587.144.374	48.324.697.014	64.230.903.638	0
1028	18.063.687.310	31.797.619.967	1.606.915.412	3.040.382.475
1029	4.490.512.925	4.602.794.853	163.860.249.660	163.863.974.591
1030	39.391.221.838	39.392.174.009	344.234.691.500	344.027.062.471
1031	-1.322.800	0		
1032	2.784.001.589	3.321.813.639	4.370.666	4.645.666
1033	57.732.398.125	57.828.600.855	4.036.942.333	0
1035	-2.759.464.225	3.391.007.460	1.854.845.160	1.901.004.611
1036	28.810.749.673	28.814.275.738	48.800.357	0
1037	14.027.620	14.039.620		
1038	18.753.999	18.890.199	818.921.798	0
1040	121.806.395.056	137.290.703.944	518.607.188	715.176.393
1041	5.646.873.289	5.729.713.222		
1042	2.443.014.796	2.760.357.561		
1043	564.303.263	4.614.000.870	-983.000	0
1044	-1.758.579.372	410.164.053		
1045	1.216.740.845	10.642.299.294		
1046	142.338.694	150.666.042		
1101	329.012.189	329.032.983	32.778.991.511	0
1150	227.313.379	291.006.039	12.436.627.849	12.466.617.849
1170	24.906.080	24.960.280	867.298.800	0
1171	89.761.428.222	95.405.761.756	37.737.683.585	37.737.876.585
1172	69.292.889.756	75.884.282.067	11.133.903.199	18.421.488.326
1174	1.432.514.581	6.368.721.299	-1.049.471.875	0
1176	1.646.042.318	1.663.589.573		
1177	11.125.000	0		
1178	113.923.010	177.087.200		
1179	-170.349	918.506		
1180	101.409.336	796.217.184	-1.003.870.000	0
1200	14.787.639.286	15.058.154.059	75.125.275.454	0

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C

Cap.	Da versare		Da riscuotere	
	c/consuntivo	c/period.	c/consuntivo	c/period.
1201	1.166.091.943.055	1.093.775.993.989	647.032.189.850	866.439.705.273
1203	8.223.710.270.261	-6.545.565.391.837	14.249.589.590.441	91.403.792.804.580
1205	1.957.742.325.507	1.940.962.384.189	167.875.794.533	311.684.139.482
1206	25.858.716.918	22.953.108.758	468.474.300	577.207.650
1208	83.457.044.525	83.268.461.538	86.777.511.671	1.231.319.440.982
1209			5.631.768.921	11.181.487.389
1210	144.177.446.929	135.142.713.538	67.320.715.937	107.229.033.405
1213			23.903.526	32.365.135
1216	63.311.179.964	63.310.720.765	117.245.104.351	117.473.692.056
1217	274.642.306.524	158.638.853.503	58.553.510.469	60.858.957.934
1218	297.387.271.195	296.808.726.880	412.827.231.297	429.622.825.982
1225			2.308.606	2.624.902
1228	12.073.255	11.916.815		
1230	35.421.450.602	35.384.397.078	15.442.819.863	17.432.190.312
1232	4.516.189.050	451.618.950	48.261.368.429	48.834.036.266
1233	81.418.340.263	73.654.517.630	182.430.747.433	20.946.844.124
1234	14.560.448.277	14.122.454.148	937.466.153.136	963.936.784.534
1235	2.848.019.911	270.113.031	495.696.687.286	503.352.965.838
1236	92.933.837.806	92.433.837.801	21.321.253	21.413.679
1237			3.179.929	3.588.185
1238	4.206.084	-330.339.756	5.181.786	6.801.930
1239	153.446.675.280	125.209.242.326	1.265.103.801.620	1.409.947.289.064
1242	1.088.803.645	612.064.493	570.076.376.956	607.213.123.162
1243	29.350.302.874	28.484.765.275	12.856.697.675	14.461.346.385
1244	90.990.518.693	90.810.933.699	6.976.407.514.106	17.653.316.043.957
1245	6.249.149.869	6.050.407.119	261.484.154.481	317.247.825.020
1250	143.675.109.360	139.498.322.088	33.541.907.972	44.279.496.838
1251			3.633.130.923	3.622.928.297
1253	161.930.772.938	161.028.534.393	73.588.976.157	89.487.499.396
1254	10.070.781.158	9.650.411.274	724.753.460	757.752.946
1301	257.401.447	250.630.797	714.772.467	1.439.217.259
1400	46.069.687.182	45.267.868.283	368.404.054.358	59.367.439.602
1402	12.928.385	12.915.622		
1409	14.339.881.923	8.490.482	5.779.548.874.548	578.928.558.196
1411	152.494.060.797	48.050.493.132	342.572.503.293	342.587.389.653
1412			88.933.773	86.453.828
1419			90.656.870	51.212.470
1421	382.427.415	381.999.195		
1431	23.014.535	16.958.615		
1452	308.470	281.580		
1459	1.276.669.579	1.271.216.779		
1471	2.028.483.131	2.028.363.431		
1600	714.429.565	658.781.480	255.701.263.525	255.701.363.525
1601	3.309.763.599.831	3.033.548.918.050		
1801	1.281.123.102.033	1.062.954.891.444	3.544.040.044.998	0
2005			27.846.990	28.283.742
2008			673.620	733.620
2009	1.053.711.733	1.053.136.426		
2065	12.440.730.299	12.303.587.949		